

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento con criteri oggettivi, predeterminati e compatibili con la giurisprudenza contabile, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

Art. 2 - Definizione

Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali a promuovere l'immagine esterna e l'attività dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior mantenimento e proseguimento dei propri fini istituzionali, a contenuto o valore di azione a esclusivo vantaggio della collettività con costante riferimento allo Statuto del Comune di Cherasco.

La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntate a criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economia.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Tipologie

Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute:

- a) per colazioni di lavoro e consumazioni varie giustificate con motivazione di interesse pubblico da offrire a delegazioni ufficiali, ovvero ad ospiti (autorità e personalità rappresentative) nonché a persone del seguito.
- b) Stampa di manifesti, inviti e atti relativi a commemorazioni, celebrazioni ed incontri di particolare rilievo;
- c) offerte di generi di conforto in occasione di visite rappresentative e di prestigio per l'Ente
- d) omaggi floreali ad ospiti di riguardo in occasione di manifestazioni ufficiali
- e) ospitalità comprensive delle spesa di trasporto ad autorità e personalità rappresentative;
- f) ospitalità comprensiva delle spese di trasporto ad autorità e personalità rappresentative
- g) tutte le spese richieste per l'organizzazione del premio Cherasco Storia purchè coperte da finanziamenti di terzi;
- h) offerte di oggetti ricordo, premi, omaggi simbolici o prodotti del territorio in occasione di visite ufficiali di delegazioni o autorità
- i) consegna di gadget e premi da concedere in occasione di gare e manifestazioni ufficiali;

- j) necrologi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo estranee all'amministrazione comunale;

Art. 5 - Esclusioni

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- a) ristoro (consumazioni, colazioni di lavoro, ecc) per i componenti degli organi collegiali in occasione delle sedute;
- b) doni ad Amministratori in carica e dipendenti in servizio;
- c) pranzi e rinfreschi offerti ad Amministratori o Dipendenti.

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile di Settore individuato.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile del Servizio competente mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.

3. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dall'amministratore che le ha disposte, in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

Art. 7 - Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L 13.08.2011 n.138, convertito nella Legge 14.09.2011 n.148 ed allegato al rendiconto di gestione.

2. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.